Sentenza n.

Registro Generale Appello Lavoro n. 80/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO

composta da:

Dott. Giovanni Picciau Presidente

Dott. Roberto Vignati Consigliere

Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3000/2019, promosso da

rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Berri e Riccardo Elia, presso il cui studio in Milano, corso Italia n. 43, è elettivamente domiciliato,

RECLAMANTE PRINCIPALE -

contro

s.p.a.

rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerardo Vesci e Leonardo Vesci, con indirizzo elettronico PEC gerardovesci@ordineavvocatiroma.org, presso il quale è elettivamente domiciliata - RECLAMATA e RECLAMANTE INCIDENTALE -



I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI

Reclamante principale: "NEL MERITO

- accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e l'illeaittimità o, comunque, la mancanza di giusta causa del licenziamento intimato al signor in data 22/11/2018,
- 2) e, conseguentemente,
- in via principale, ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. 300/1970, ordinare a
- S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il signor nel posto di lavoro, condannando la stessa società al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nella misura indicata (euro 6.146,36 lordi) o nella diversa misura che risulterà conforme alle risultanze, dalla data del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- in via subordinata (e salvo gravame), condannare 'S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del reclamante dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, l. 300/1970, da determinarsi nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nella misura indicata (euro 6.146,36 lordi) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 12 mensilità;
- in via ulteriormente subordinata e in ogni caso, condannare S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del reclamante dell'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a euro 18.439,08 lordi, ovvero il diverso importo accertato in corso di causa;
- 3) con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- 4) con rimborso dei contributi unificati pagati dal signor per questo giudizio e per le due fasi di giudizio di primo grado;
- 5) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del giudizio di primo grado;
- con sentenza immediatamente esecutiva."

Reclamata e reclamante incidentale: "Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, ogni contraria istanza disattesa: In via principale, rigettare il reclamo ex art. 1 comma 58 e ss. L. 92/2012 e tutte le domande proposte dal Signor , in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello, ritenesse illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore, procedere alla conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo dovuta al Signor la sola indennità sostitutiva del preavviso;

In via ulteriormente gradata, nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza ex adverso impugnata e di accoglimento in tutto od in parte delle domande avversarie riconoscere



esclusivamente l'indennità risarcitoria minima o per i presunti vizi di forma (6 mensilità) o per la presunta non fondatezza della giusta causa (12 mensilità) all'interno dei delta risarcitori previsti dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. In via di estremo subordine si eccepisce l'aliunde perceptum. In via incidentale in parziale riforma della sentenza n. 3000/2019 del 24 dicembre 2019, accogliere l'appello incidentale proposto e per l'effetto condannare il Signor a corrispondere allo stato degli atti alla S.p.A. la complessiva somma di € 29.950,00 oltre IVA ai sensi di legge;

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

In ogni caso, con vittoria delle spese di lite".

Con sentenza depositata il 24 dicembre 2019 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4827/2019 R.G., ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria nel procedimento ex art. 1, comma 48 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92, promosso da

s.p.a., e ha confermato detta ordinanza, che aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato con lettera in data 22 novembre 2018.

All'esito dell'istruttoria testimoniale espletata nella fase sommaria, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti gli addebiti contestati al lavoratore con lettera del 6 novembre 2018 e ha reputato gli stessi disciplinarmente rilevanti e di gravità tale da integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento.

Ha rigettato la domanda riconvenzionale di s.p.a., che chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità di per i danni subiti in ragione delle opere di ripristino rese necessarie dalle non conformità accertate e, per l'effetto, di condannarlo al pagamento di complessivi € 29.950,00 oltre Iva.

Il giudice di prime cure ha ritenuto al riguardo che la società non avesse fornito idonea dimostrazione del danno che assumeva di aver patito, essendosi limitata a depositare alcuni preventivi che, di per sé soli considerati, non potevano assurgere a prova dei costi in concreto sostenuti.

Avverso la sentenza ha proposto reclamo , affidandosi a quattro motivi.

Con il primo motivo censura la pronuncia per aver erroneamente valutato la ripartizione di responsabilità tra le figure preposte alla conduzione e al controllo del cantiere, anche in comparazione con il ruolo di capo cantiere rivestito dal reclamante.

Deduce di essere esente da responsabilità, avendo sempre operato in cantiere (come aveva peraltro sempre fatto nel corso dei dieci anni lavorati in favore dell'azienda) in osseguio alle direttive e alle indicazioni a lui fornite dai diretti superiori, in particolare il direttore di cantiere (geom.), il responsabile dell'ufficio tecnico del cantiere (ing.

.) e il responsabile di commessa (ing.



Osserva che era onere della società non solo provare la sussistenza di specifiche difformità d'opera e il (presunto) mancato controllo da parte di sull'esecuzione dei lavori, ma anche, e soprattutto, provare che il reclamante aveva agito nell'esercizio delle proprie mansioni in contrasto, in difformità o comunque in modo non conforme a quanto previsto dai progetti e a quanto a lui prescritto, ordinato e segnalato dai suoi responsabili e dagli operatori più qualificati presenti in cantiere.

Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale non abbia riscontrato la strumentalità del provvedimento espulsivo adottato nei confronti del reclamante e l'irrilevanza disciplinare delle condotte contestate.

Si duole in proposito che il giudice di prime cure abbia rigettato l'istanza di esibizione in giudizio di tutte le schede di non conformità redatte dalla direzione lavori (istanza reiterata in questa sede) ed evidenzia che, oltre alle quattro segnalazioni di difformità sulla base delle quali era stato licenziato, la direzione lavori ne aveva redatte altre undici, in relazione alle quali s.p.a. non aveva invece assunto alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti coinvolti.

Con il terzo motivo critica la sentenza per errata valutazione circa le modalità di redazione del "giornale di cantiere" e il conseguente insufficiente valore probatorio del documento.

Allega che sul "giornale di cantiere" venivano quotidianamente annotati i progressi delle lavorazioni, il numero degli operai presenti, le attrezzature tecniche impiegate e le condizioni metereologiche, ma non anche le segnalazioni relative alle problematiche nell'esecuzione delle opere.

In quest'ottica il fatto che sul "giornale di cantiere" (documento diverso dal "giornale dei lavori") non sia stata descritta alcuna criticità, non costituirebbe prova del mancato assolvimento degli obblighi di vigilanza o di segnalazione da parte di

Con il quarto motivo ribadisce l'infondatezza e, comunque, irrilevanza disciplinare degli addebiti mossi al lavoratore e la conseguente esclusione di ogni sua responsabilità.

Denuncia come palesemente illogica l'attribuzione, a posteriori, al solo reclamante di tutte le responsabilità circa le non conformità riscontrate, nonostante le consistenti dimensioni del cantiere, sito a , in cui il lavoratore prestava servizio (che ricopriva un'area di mq 70.000) e la conseguente ripartizione di compiti tra gli altri soggetti preposti (tra cui soprattutto il direttore di cantiere, il responsabile dell'ufficio tecnico, gli assistenti di quest'ultimo e gli altri capi cantieri e ').

Censura la valutazione del primo giudice in ordine alla piena attendibilità dei testimoni escussi, evidenziando che, nel caso in cui fosse stata esclusa una qualche responsabilità di , i primi soggetti imputabili dei difetti rilevati dalla committenza sarebbero stati proprio i tre testimoni sentiti nel processo, e cioè il geom.

(in qualità di direttore di cantiere), l'ing. (in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico del cantiere) e l'ing. (in qualità di capo commessa).



Deduce che, in ogni caso, anche sulla base di tali testimonianze il Tribunale avrebbe dovuto riscontrare che la società aveva mancato di assolvere l'onere probatorio in merito alle reali responsabilità del reclamante, essendosi limitata ad affermare che erano emerse alcune non conformità (fatto in sé pacifico, alla luce delle schede di non conformità in atti) e che era compito di segnalarle. Tuttavia, per integrare la piena prova del mancato assolvimento delle funzioni del capo cantiere, la società avrebbe dovuto dimostrare che il reclamante aveva operato in contrasto con concrete disposizioni a lui impartite, il che non era stato dimostrato in relazione ad alcuno degli addebiti formulati.

Evidenzia infine che, ove anche gli addebiti fossero ritenuti in tutto o in parte provati, le condotte contestate non potrebbero in ogni caso essere considerate di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.

A conferma di tale assunto richiama il CCNL applicato Edilizia Industria, deducendo che, seppur a titolo esemplificativo, esso prevede motivi di licenziamento per giusta causa ben più gravi rispetto alle condotte contestate.

Ribadisce infine la tardività della contestazione disciplinare, già dedotta nel ricorso introduttivo, e lamenta che in ordine a tale censura il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi.

Sulla base dei motivi esposti ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha respinto le domande svolte in ricorso, e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (in principalità accertamento dell'invalidità del licenziamento con condanna della società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300; in subordine condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300; in ulteriore subordine condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso). Ha concluso per la conferma della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale avversaria.

Costituendosi ritualmente in giudizio, s.p.a. ha chiesto, in via principale, di rigettare il reclamo avversario; in subordine, di procedere alla conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo dovuta ad

la sola indennità sostitutiva del preavviso; in via ulteriormente gradata, di riconoscere esclusivamente l'indennità risarcitoria minima per i presunti vizi di forma (6 mensilità) o per la presunta non fondatezza della giusta causa (12 mensilità) così come previsto dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300; in via di estremo subordine ha eccepito l'aliunde perceptum.

Ha altresì proposto reclamo incidentale, chiedendo, in parziale riforma della sentenza gravata, di condannare . a corrispondere a s.p.a. la complessiva somma di € 29.950,00 oltre Iva ai sensi di legge, rappresentata dalla sommatoria aritmetica dei preventivi di spesa ricevuti per il ripristino di due delle quattro non conformità rilevate.

A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, con decreto del Presidente di Sezione depositato in data 26 maggio 2020



è stata disposta la trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), del citato decreto legge ed è stato assegnato alle parti termine sino al 9 giugno 2020 per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni.

Esaminate le note depositate da entrambe le parti, recanti le conclusioni in epigrafe trascritte, il Collegio – condivise e fatte proprie le valutazione di cui al menzionato decreto presidenziale circa la compatibilità del rito di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), con la presente controversia - ha quindi trattenuto la causa in decisione.

Il reclamo principale proposto da * - ' è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Il reclamo incidentale proposto da s.p.a. deve essere respinto.

I motivi del reclamo principale possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro intrinseca connessione.

Va premesso che — assunto alle dipendenze di s.p.a. a decorrere dall'1 dicembre 2008 con mansioni di capo cantiere, qualifica di impiegato tecnico e inquadramento al 6° livello CCNL Edilizia Industria (cfr. doc. 2 fascicolo) -è stato licenziato senza preavviso con lettera datata 22 novembre 2018 (cfr. doc. 6 fascicolo), a seguito di contestazione disciplinare in data 6 novembre 2018 (cfr. doc. 4 fascicolc).

All'epoca del licenziamento egli era in servizio come capo cantiere presso il sito di , nell'ambito dell'appalto per la realizzazione di un nuovo insediamento industriale, affidato ad s.p.a. da s.p.a.

In data 6 novembre 2018 al lavoratore è stato contestato quanto segue: "ad ogni effetto di Legge e delle vigenti norme contrattuali, nella Sua qualità di capo Cantiere della Commessa in oggetto, Le contestiamo quanto segue in relazione ai contenuti delle non conformità strutturali (c.d. "NCS") e architettoniche (c.d. "NC.A") formalizzate alla scrivente dalla Direzione Lavori nella persona dell'Arch. ("DL"), così come di seguito elencate non in ordine cronologico, ma decrescente per grado di gravità:

- NCA_009 del 28.08.2018;
- NCS_008 del 24.10.2018;
- 3. NCS_006 del 28.08.2018;
- NCA 013 del 23.10.2018.

Con la NC di cui al precedente n. 1 del 28 agosto 2018, la DL ha contestato la lavorazione dell'elevazione dei muri perimetrali del parcheggio interrato eccependone la disomogeneità della superficie gettata e la non corretta posa delle carpenterie metalliche utilizzate per eseguire i getti calcestruzzo ("cls").

Detta NC è stata giudicata dal Committente S.p.A. talmente grave che la stessa ha ritenuto di convocare dapprima il Direttore Tecnico della Società Ing.

' in data 13 settembre 2018 e di parlarne poi direttamente alla Proprietà scrivente in occasione dell'incontro del 1° ottobre 2018 svoltosi in cantiere per evidenziare quanto l'eseguito fosse stato realizzato in violazione della perfetta regola d'arte, preciso obbligo assunto dall'appaltatore con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto.



Detto increscioso episodio ha senza dubbio sfiduciato la scrivente agli occhi del Committente e compromesso il rapporto commerciale con la S.p.A.

Con la NC di cui al punto n. 2 del 24.10.2018, il Committente ha evidenziato la presenza di crepe sul solaio del piano interrato rinvenendone la causa nella presunta non corretta bagnatura del calcestruzzo in fase di maturazione. La gravità della contestazione in detto caso risiede nei maggiori oneri che La scrivente sì troverà suo malgrado a dover sostenere, per le opere di ripristino, che ci si riserva in questa sede di quantificare, e che potevano senza dubbio essere evitati con una corretta gestione e controllo dell'attività in fase di esecuzione.

Anche con la NC di cui al punto 3 del 28.08.2018, questa di tipo strutturale, il Committente ha contestato la presenza di crepe nella pavimentazione industriale dell'area di magazzino M1, M2, M3.

Infine con la NC di cui al punto 4 del 23.10.2018, di tipo architettonico, il Committente ha contestato la non conformità della posa di un carter metallico, ossia una copertura metallica posta a protezione dei pannelli di facciata e dei serramenti.

Ebbene con riguardo a tutto quanto sopra Le viene contestato di:

- a) non aver controllato e redarguito la ditta esecutrice nella fase di posa in opera della carpenteria metallica propedeutica al getto del cls;
 - b) non aver verificato la corretta esecuzione delle opere di getto del calcestruzzo;
- c) non aver controllato la qualità della superficie dopo il getto stesso, contestata dalla DL per disomogeneità;
- d) non aver evidenziato al Suo diretto Responsabile il Direttore Tecnico di Cantiere l'inadempimento della ditta subappaltatrice incaricata della fornitura e posa della carpenteria metallica, del getto del cls e della posa del carter metallico.

Riteniamo le carenze e le mancanze di cui sopra a Lei riconducibili avuto riguardo alla Sua qualità di Capo Cantiere, che a differenza delle altre figure di staff ha l'obbligo di presenza fissa in loco per il controllo delle attività in esecuzione.

A ciò avuto riguardo alla sua funzione infatti, tra gli altri, spetta l'adempimento dei seguenti obblighi, specificati anche nella lettera di incarico di preposto per la sicurezza ex art. 2 comma 11, lettera e) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a Lei conferita in data 11.06.2018 e precisamente:

- sovrintendere e vigilare sull'esecuzione delle opere alla cui realizzazione è destinato il cantiere – per la parte di sua competenza, in conformità al contratto ed ai capitolati, ai disegni contrattuali ed alle specifiche tecniche particolari, agli ordini di servizio della direzione lavori ed alle regole dell'arte;
 - I. riferire regolarmente al superiore gerarchico sull'andamento dei lavori;
- III. condurre e verificare la puntuale osservanza di tutti i contratti di subaffidamento;
 - IV. intrattenere i rapporti con le Imprese esecutrici.



Tutto quanto sopra Le viene contestato disciplinarmente ad ogni effetto di legge e di contratto. Le rammendiamo il Suo diritto a fornire eventuali giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della presente.

Ci riserviamo altresì di agire in ogni competente Sede anche per il ristoro dei danni e le spese".

E' pacifica e non contestata in causa la sussistenza delle non conformità delle opere indicate nella contestazione disciplinare, risultanti dalle schede di non conformità redatte dal direttore lavori (cfr. docc. 3, 4, 5 e 6 fascicolo :).

s.p.a. ha ravvisato responsabilità di in relazione a dette non conformità, in particolare per non avere vigilato sulla corretta esecuzione delle opere (che la società aveva affidato in subappalto ad imprese terze) e per non avere riferito ai superiori gerarchici in ordine all'andamento dei lavori, in particolare omettendo di segnalarne i difetti e le difformità dai progetti poi riscontrati dalla committenza.

Il giudice di prime cure ha accolto la prospettazione della società e ha ritenuto integralmente provata la responsabilità del lavoratore, così concludendo: "dalla definizione delle funzioni e delle responsabilità di , anche per come chiarite nel corso dell'istruttoria, emerge in via oltremodo chiara come lo stesso avesse una responsabilità ad ampio spettro rispetto alla realizzazione dei lavori. Egli doveva assicurare che l'esecuzione fosse pienamente conforme al progetto e improntata a regola d'arte: il fatto stesso che le problematiche siano state denunziate dalla committenza, senza che ve ne fosse traccia nella documentazione di cantiere, è prova delle mancanze oggetto di addebito.

Sussistono, pertanto, i fatti oggetto di contestazione e sussiste, altresì, una giusta causa di licenziamento: della rilevanza disciplinare e della gravità degli addebiti non vi è ragione di dubitare risultando, prima ancora che fonte di responsabilità e danno per il datore di lavoro, inadempimento alle obbligazioni prime poste a carico di in ragione delle mansioni lui demandate".

Ritiene il Collegio, alla luce del materiale istruttorio raccolto nel giudizio di primo grado, che la responsabilità di possa essere ravvisata solo in relazione ad alcune delle non conformità oggetto di contestazione e per alcuni soltanto dei profili contestati

Ritiene altresì che gli addebiti, per la parte in cui sono risultati provati, non rivestano gravità tale da giustificare il licenziamento, che configura pertanto sanzione sproporzionata.

Esaminando analiticamente le mancanze imputate, quanto al punto 1) della contestazione disciplinare si osserva che, nella scheda di non conformità ivi richiamata (NCA_009 del 28 agosto 2018), la direzione lavori aveva rilevato: "nella fattispecie si segnala, sulle pareti già "posate", la presenza, in bassorilievo, delle piastrine di fissaggio dei casseri di contenimento dei getti in Cls" (cfr. doc. 3 fascicolo").

Al riguardo il teste (direttore di cantiere) ha riferito: "Il problema per il muro perimetrale del parcheggio è che sono stati utilizzati casseri non conformi a



quello che sarebbe dovuto essere il risultato finale della superficie dei muri: i casseri hanno lasciato dei negativi non conformi sulla superficie delle pareti, e quindi la finitura non era conforme a quella che progettualmente era richiesta. Quale capocantiere, doveva accertarsi che questo non accadesse".

Risulta che, con email del 22 agosto 2018, aveva trasmesso a (responsabile della commessa di) le fotografie raffiguranti le gettate di calcestruzzo del giorno precedente, cui si riferisce la contestazione in esame (cfr. doc. 8 fascicolo). In particolare nella foto raffigurante la parete in calcestruzzo è visibile l'impronta della piastrina di giunzione del cassero.

Attraverso l'email di cui sopra aveva, dunque, informato di come fosse stata eseguita la gettata dei muri perimetrali del parcheggio e di quale tipologia di casseri fosse stata utilizzata, pur senza avere specificamente evidenziato le problematiche a ciò correlate.

Peraltro di tali problematiche (vale a dire dell'utilizzo, da parte del subappaltatore, di casseri dotati di una piastrina di fissaggio, la cui impronta rimaneva impressa nel calcestruzzo creando così una disomogeneità nella parete) s.p.a. era già a conoscenza e le aveva già, a sua volta, segnalate al subappaltatore.

Tanto emerge dalle testimonianze rese avanti il Tribunale da e da (direttore dell'ufficio tecnico di cantiere). Quest'ultimo in particolare ha riferito: "relativamente alla prima non conformità, ricordo che mandai tre mail al subappaltatore perché con quei casseri erano stati realizzati dei muri non conformi; quando fu il momento dei muri del parcheggio, anche il cliente ci chiese maggiore attenzione, e lo dicemmo al subfornitore. Dopo il primo getto dei muri del parcheggio i difetti furono subito visibili. Mandai una mail al subappaltatore diffidandoli dal continuare a usare quel tipo di cassero, ma loro hanno continuato. lo sapeva perché era in cantiere con me, avevamo visto insieme queste problematiche in occasione della realizzazione dei primi muri".

Conferma documentale si trae dalle *email* inviate da all'impresa subappaltatrice incaricata dei lavori, allegate in atti (cfr. doc. 10 fascicolo ').

Alla luce delle esaminate risultanze istruttorie ritiene il Collegio che non possa addebitarsi ad di non avere informato i propri responsabili del fatto che l'impresa subappaltatrice utilizzasse casseri non conformi, in quanto dotati di piastrina metallica di fissaggio: i responsabili aziendali, infatti, erano pienamente a conoscenza di tale circostanza ed inoltre, anche con riferimento ai muri perimetrali del parcheggio, il lavoratore aveva trasmesso al capo commessa documentazione fotografica raffigurante i casseri e la presenza in bassorilievo, sulla parete di calcestruzzo, delle piastrine di fissaggio.

La mancanza imputabile al lavoratore si riduce, pertanto, a non avere specificamente evidenziato, a corredo delle fotografie trasmesse, la non conformità dei casseri utilizzati dal subappaltatore anche per il getto delle pareti del parcheggio, rimarcando la conseguente disomogeneità del calcestruzzo.



La documentazione in atti non reca in effetti traccia di una specifica segnalazione in tal senso, né i testi escussi ne hanno dato atto.

Indipendentemente dalla questione se tale segnalazione dovesse o non dovesse essere annotata sul "giornale di cantiere", è dirimente osservare che essa non risulta neppure da altra documentazione, sicché, limitatamente a questo profilo, è ravvisabile inesatto adempimento del lavoratore agli obblighi sullo stesso gravanti in qualità di capo cantiere, con specifico riguardo all'obbligo di riferire in modo rigoroso e puntuale ai superiori gerarchici sull'andamento dei lavori, esplicitando ogni problematica insorta, senza limitarsi ad una mera elencazione delle attività svolte, sia pure corredata da fotografie.

La contestazione disciplinare si reputa invece infondata laddove afferma che "la DL ha contestato [...] la non corretta posa delle carpenterie metalliche utilizzate per eseguire i getti calcestruzzo ("cls")": la scheda di non conformità redatta dalla direzione lavori (cfr. doc. 3 fascicolo , citato) non richiama, infatti, la non corretta posa delle carpenterie metalliche, ma unicamente "la presenza, in bassorilievo, delle piastrine di fissaggio dei casseri di contenimento dei getti in Cls".

In ogni caso, secondo quanto riferito dal teste , il non corretto posizionamento dei casseri prima della gettata (consistente in un disallineamento tra gli stessi), aveva determinato unicamente delle "sbavature".

ha poi dedotto, sin dal giudizio di primo grado, che i muri del parcheggio interrato su cui era rimasta l'impronta delle piastrine di giunzione dei casseri non erano muri con "faccia a vista" e che tali muri dovevano comunque essere intonacati e pitturati.

La circostanza non è contestata da s.p.a., la quale, nella propria memoria ex art. 416 c.p.c. l'ha implicitamente contermata con l'evidenziare che "la circostanza che il calcestruzzo non fosse richiesto "a faccia vista" non vuole dire che non debba essere realizzato a "regola dell'arte"".

Osserva in proposito il Collegio che, venendo in rilievo non conformità architettoniche, attinenti all'estetica della costruzione, il fatto che esse riguardino muri non a vista rende il difetto oggettivamente meno grave.

Al punto 1) della contestazione disciplinare (che, secondo la valutazione espressa dalla stessa datrice di lavoro, ha ad oggetto gli addebiti di maggior gravità) si afferma inoltre che le non conformità esaminate avrebbero "compromesso il rapporto commerciale con la s.p.a.".

s.p.a., tuttavia, non ha offerto alcuna prova di quanto asserito: non risulta (né, invero, è stato dedotto in causa) che la committente 3.p.a. abbia agito per la risoluzione del contratto di appalto o ne sia receduta o abbia applicato penali, così come non risulta che abbia interrotto eventuali altri rapporti commerciali con la società reclamata.

Rimangono perciò indimostrate le gravi conseguenze dannose, sul piano dei rapporti contrattuali e commerciali con la committente, che la società asserisce esserle



derivate dalle mancanze del dipendente oggetto del punto 1) della contestazione disciplinare.

Passando ad esaminare il punto 2) della contestazione, la scheda di non conformità del direttore lavori NCS_008 del 24 agosto 2018, ivi richiamata, indica come motivo dell'emissione: "sono state riscontrate crepe superficiali da ritiro sull'estradosso del solaio del piano interrato, più punti, sia nella prima che nella seconda fase di getto. Tali crepe sono presumibilmente dovute ad una non corretta bagnatura del calcestruzzo in fase di maturazione" (cfr. doc. 4 fascicolo).

Il teste ha dichiarato in proposto: "sul solaio del piano interrato [...], dopo il getto, il calcestruzzo ha manifestato delle piccole crepe, delle fessurazioni. La causa delle fessurazioni è stata individuata nella mancata bagnatura del calcestruzzo dopo la gettata, l'acqua avrebbe impedito le fessurazioni. Anche quest'opera era stata realizzata da un subfornitore. [...] avrebbe dovuto dare indicazioni e controllare che l'operazione di bagnatura, assolutamente consueta soprattutto su un getto di calcestruzzo massivo, venisse fatta".

Tanto nelle giustificazioni rese nel corso del procedimento disciplinare (cfr. doc. 5 fascicolo , quanto nelle difese svolte in giudizio, il lavoratore ha contestato che la causa delle crepe superficiali sul solaio del piano interrato sia da ravvisare nella non corretta bagnatura del calcestruzzo e ha dedotto che tale problematica è ascrivibile ad un errore nel progetto strutturale, in quanto il calcestruzzo di copriferro estradosso deve essere di norma non inferiore a cm 4, mentre nel caso di specie era di soli cm 1,5.

A sostegno della tesi richiama *email* in data 4 ottobre 2018 del direttore lavori strutture (cfr. doc. 17 fascicolo ...).

s.r.l. non ha effettuato verifiche tecniche in punto di accertamento delle cause di formazione delle crepe nel calcestruzzo del solaio.

Dal momento che le parti non concordano sulle cause della problematica riscontrata e neppure la scheda di non conformità redatta dalla direzione lavori fornisce indicazioni certe in proposito (limitandosi a ritenerle "presumibilmente" correlate alla non corretta bagnatura del calcestruzzo), in assenza di adeguato accertamento tecnico sul punto non può affermarsi in termini di certezza, né di probabilità qualificata, che il vizio sia imputabile a negligenza di per non avere vigilato sulla bagnatura del calcestruzzo in fase di maturazione.

Non può, infatti, escludersi la sussistenza di altri antecedenti causali del fenomeno, quali il difetto di progettazione, rispetto al quale dovrebbe ritenersi esente da responsabilità.

Quanto al punto 3) della contestazione disciplinare, la scheda di non conformità NCS_006 del 28 agosto 2018, ivi richiamata, indica i seguenti motivi di emissione: "Riscontrata presenza di crepe nella pavimentazione industriale dell'area di magazzino M1, M2 ed M3.



- 1- In corrispondenza del filo 3 dell'edificio, è stata riscontrata la presenza di crepe a pavimento disposte in maniera concentrica attorno a tutti i pilastri dell'area di magazzino M1 e parzialmente al filo 4, attorno ai pilasti dell'area di magazzino M2.
- 2- All'interno delle aree di magazzino M1, M2 ed M3, e come precedentemente indicato nella NCA_005 del 20.06.2018, è stata riscontrata la presenza di ulteriori crepe in corrispondenza dei chiusini d'ispezione, dei collettori e pilastri perimetrali. Si evidenzia che lungo tali aree non sono state completate, infatti risultano mancanti, i tagli a pavimento necessari ad evitare in maniera preventiva, la formazione di tali crepe" (cfr. doc. 5 fascicolo

Nella lettera di licenziamento .p.a. ha dato atto che, alla data in cui prese servizio con funzioni di capo cantiere nel cantiere di (4 giugno 2018), la gettata del pavimento del magazzino industriale M3 era già conclusa e quella del magazzino M2 era sostanzialmente completata, mentre doveva essere ancora effettuata quella del magazzino M1.

Alla luce di tale circostanza si rivela insussistente l'addebito formulato con riferimento alle non conformità relative ai magazzini M2 e M3, non potendo evidentemente essere ritenuto responsabile per difetti di opere realizzate prima che egli assumesse il ruolo di capo cantiere.

Per quanto riguarda l'addebito relativo al magazzino M1, le cause delle fessurazioni riscontrate sono indicate da in un errore di realizzazione dei plinti di fondazione; secondo la società esse sono invece da ricondurre ad una non corretta posa in opera delle armature del pavimento industriale in corrispondenza dei plinti e ad un'errata compattazione del piano di posa, attività eseguite nel periodo in cui il lavoratore era in servizio nel sito di con funzioni di capo cantiere e su cui non avrebbe adeguatamente vigilato.

Anche in tal caso, a fronte delle contrastanti ipotesi eziologiche formulate dalle parti e in assenza di verifiche tecniche, non è possibile formulare un giudizio attendibile – in quanto sorretto da adeguati elementi conoscitivi - circa le cause dei difetti riscontrati.

L'accertamento di tali cause, si ribadisce, richiede verifiche e valutazioni tecniche che i.p.a. non ha effettuato e che non sono evidentemente demandabili ai testi.

Peraltro, anche dall'istruttoria testimoniale svolta avanti il Tribunale sono emersi elementi alquanto vaghi, che non consentono di giungere a conclusioni certe sul punto.

Il teste "" dopo avere affermato che la causa delle crepe rilevate nella pavimentazione industriale dell'area magazzino "è da individuarsi nel cedimento della pavimentazione gettata ed è, quindi, da attribuire a una non corretta stesa del sottofondo che è risultato cedevole e, probabilmente, a una non corretta posa delle armature metalliche all'interno del getto", ha invero riconosciuto che "a posteriori è troppo complesso comprendere se l'armatura metallica è stata posizionata correttamente".



Il teste ' a sua volta ha dichiarato, con riferimento alle cause delle non conformità del pavimento industriale, che "ci sarebbe da ragionare, ma sarebbe impossibile comprendere se difetto di progettazione o di esecuzione".

La pronuncia di primo grado ha osservato in proposito che "indipendentemente dal fatto che determinate problematiche siano o meno riconducibili a un difetto di esecuzione (come per la contestazione relativa ai muri e all'impiego di casseri non idonei), ovvero a un difetto di progettazione (come per la pavimentazione industriale), non vi è dubbio che fosse precipua responsabilità di avvedersi – ove già avesse mancato di (o non avesse potuto) vigilare sulla corretta esecuzione – delle problematiche e, quantomeno, segnalarle tempestivamente".

Ritiene il Collegio, discostandosi da tale impostazione, che la responsabilità di non si estenda ad eventuali difetti derivanti da problematiche progettuali, in quanto le funzioni di capo cantiere comprendono la supervisione e la vigilanza in fase di esecuzione delle opere, ma non il controllo sull'adeguatezza dei progetti, demandato ad altre funzioni.

Come evidenziato nei motivi di reclamo, anche la presenza di figure funzionalmente e gerarchicamente sovraordinate ad , preposte alla conduzione e al controllo del cantiere (segnatamente il direttore di cantiere, il direttore dell'ufficio tecnico di cantiere e il capo commessa), induce a configurare la responsabilità del capo cantiere non come omnicomprensiva, bensì delimitata alla - pur ampia - fase esecutiva.

In ordine al punto 4) della contestazione disciplinare, la scheda di non conformità NCA_0013 del 23 ottobre 2018 (cfr. doc. 6 fascicolo) indica quale motivo dell'emissione: "In relazione all'avanzamento del cantiere si apre la seguente non conformità relativa alla posa del carter metallico lungo il fronte sud, zona baie di carico.

Nella fattispecie si segnala che il carter metallico posato a protezione dei pannelli di facciata e dei serramenti, non risulta conforme a quanto validato e riportato nell'elaborato ITVI-SER-002-7, dettaglio 201, trasmesso con Trasmittal Tr065rev.3 del 3 luglio 2018".

A tale proposito il teste i ha riferito: "il carter metallico fornito e posato non era conforme al disegno del progetto." prima della posa, avrebbe dovuto controllare sia il materiale di ingresso sia la successiva posa. Erano stati forniti gli elaborati costruttivi e le approvazioni formali della convenuta e della Direzione Lavori. [...] Quando in cantiere arrivano le forniture è il capocantiere che deve controfirmare le bolle".

E' pacifico che non era presente in cantiere nei giorni in cui ha avuto inizio la posa del carter metallico in contestazione, ossia il 20 e 21 ottobre 2018; di ciò dà atto s.p.a. nella lettera di licenziamento.

Era invece presente il 18 ottobre 2018, quando è avvenuta la consegna in cantiere.
E' contestato tra le parti se la posa sia stata ultimata il 21 ottobre 2018, quando
:ra assente (come sostenuto da quest'ultimo), o il giorno successivo, in cui
il lavoratore era presente in cantiere (come dedotto dalla società).



In assenza di prova sul punto, non può affermarsi la responsabilità di per omessa vigilanza sulla corretta posa del carter metallico, non essendovi certezza sul fatto che tale attività sia stata eseguita quando il reclamante era in servizio.

E', invece, ravvisabile responsabilità del lavoratore per non avere verificato la conformità della fornitura del carter in questione, pacificamente avvenuta in un giorno (il 18 ottobre 2018) in cui il medesimo era in servizio in cantiere.

Non rileva che la relativa bolla di consegna non sia stata controfirmata da ma da altro soggetto (cfr. doc. 10 fascicolo), dal momento che tra i compiti del capo cantiere rientra comunque la verifica dell'esattezza delle forniture e dell'idoneità delle merci consegnate in cantiere.

Anche in mancanza di uno specifico incarico in tal senso, deve ritenersi insito nelle funzioni di capo cantiere il compito di esaminare la merce fornita ed in particolare, per quanto qui interessa, di verificare la conformità del carter metallico al disegno del progetto.

Ciò è confermato dalla richiamata testimonianza di , il quale ha espressamente dichiarato che tra i compiti del capo cantiere vi era quello di controfirmare le bolle di consegna dei materiali in arrivo.

Ne deriva che l'addebito di cui all'esaminato punto 4) della contestazione disciplinare si ritiene parzialmente fondato, con riferimento all'omessa verifica e vigilanza circa l'esattezza della merce consegnata.

Trattasi, peraltro, della mancanza meno grave tra quelle oggetto di contestazione, secondo la valutazione operata dalla stessa datrice di lavoro, che nella lettera di contestazione ha dichiarato di elencarle "non in ordine cronologico, ma decrescente per grado di gravità".

In sintesi, alla luce della suesposta ricostruzione dei fatti, si ritiene che s.p.a. abbia dimostrato solo una parte degli addebiti contestati ad

e che, per la parte in cui sono risultati provati, tali addebiti non integrino gli estremi della giusta causa, né del giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Non può peraltro essere accolta la domanda del lavoratore di applicazione della tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, non ricorrendo un'ipotesi di "insussistenza del fatto contestato", dal momento che, come già detto, una parte delle mancanze contestate è risultata provata.

Neppure può affermarsi che "il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili", dal momento che il lavoratore non ha neanche indicato a quali fattispecie di illecito disciplinare punibile con sanzione conservative siano riconducibili le mancanze accertate, non ha richiamato le relative previsioni della contrattazione collettiva, né ha prodotto in atti le disposizioni del CCNL in materia di sanzioni disciplinari conservative: l'estratto del CCNL allegato (cfr. doc. 25 fascicolo") è, infatti, un mero sunto che non riporta le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari; per altro verso, lo stralcio del contratto collettivo prodotto in atti da ...p.a. (cfr. doc. 11 del relativo fascicolo) è limitato all'art. 100, relativo ai soli licenziamenti.



Sul punto giova richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 è applicabile in presenza di una valutazione di non proporzionalità attraverso il parametro della riconducibilità della condotta accertata ad un'ipotesi punita con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva.

In quest'ottica "qualora vi sia sproporzione tra sanzione e infrazione, spetta la sola tutela risarcitoria ove la condotta in addebito non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa; in tal caso il difetto di proporzionalità ricade, difatti, tra le "altre ipotesi" di cui al novellato comma 5 dell'art. 18 Legge n. 300/1970 come modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 92/2012 cit., in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria cd. forte (Cass. 12/10/2018 n. 25534; 17/10/2018 n. 26013; Cass 16/7/2018 n. 18823; Cass. 25/5/2017 n. 13178; Cass. 6/11/2014 n. 23669)" (cfr. Cass. 20 maggio 2019 n. 13533).

Come rimarcato dalla Suprema Corte nella pronuncia da ultimo citata, "la prospettazione di una disparità di trattamento in tema di tutela applicabile, connessa alla tipizzazione o meno operata dalle parti collettive delle condotte di rilievo disciplinare, costituisce, come sottolineato da alcune voci di dottrina, espressione di una libera scelta del legislatore, fondata sulla valorizzazione e il rispetto dell'autonomia collettiva in materia".

Esclusa, per le ragioni esposte, l'applicabilità della tutela reintegratoria, deve per altro verso considerarsi che, come precedentemente evidenziato, gli inadempimenti accertati non appaiono, né singolarmente né unitariamente considerati, di gravità tale sotto il profilo oggettivo e soggettivo - da integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Da un lato, infatti, solo un numero limitato di addebiti, tra quelli oggetto di contestazione disciplinare, è risultato provato, peraltro solo parzialmente.

Dall'altro, gli addebiti accertati integrano ipotesi circoscritte di inesatto o parziale adempimento, di natura colposa, da cui non risultano essere derivate conseguenze dannose per la società.

L'oggettiva limitata consistenza dei fatti, unita all'assenza di dolo del prestatore e all'assenza di ricadute pregiudizievoli per la società, nonché la considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore, inducono a ritenere il licenziamento sanzione sproporzionata rispetto alla gravità delle mancanze accertate.

Trova, pertanto, applicazione l'art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300, venendo in rilievo una delle "altre ipotesi" in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa.

Ai sensi di tale norma deve essere accertato l'effetto risolutivo del rapporto a decorrere dalla data del licenziamento (22 novembre 2018) e s.p.a. deve essere condannata a corrispondere ad un'indennità risarcitoria omnicomprensiva, che si liquida nella misura di 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base dell'importo mensile lordo – non contestato e risultante dai cedolini paga



in atti (cfr. docc. 26 e 34 fascicolo °) - di € 6.164,36 (€ 5.283,74 x 14:12), tenuto conto della durata del rapporto di lavoro, delle dimensioni dell'impresa e degli inadempimenti accertati a carico del lavoratore.

E' assorbita la censura avverso la sentenza di primo grado, per non aver pronunciato sull'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, atteso che dall'accoglimento di detta eccezione discenderebbe l'applicazione della medesima tutela sopra accordata (tutela indennitaria forte ex art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300).

Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, infatti, "la dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare, conseguente all'accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell'addebito posto a base del provvedimento di recesso, ricadente "ratione temporis" nella disciplina dell'art. 18 st.lav., così come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della l.n. 92 del 2012, comporta l'applicazione della sanzione dell'indennità prevista dal comma 5 dello stesso art. 18 st.lav." (cfr. Cass., SS.UU., 27 dicembre 2017 n. 30985).

Nei limiti sopra precisati il reclamo principale merita accoglimento.

Deve essere respinto il reclamo incidentale, con cui s.p.a. critica la pronuncia di primo grado per avere rigettato la domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento, in favore della società, dell'importo di € 29.950,00 oltre lva, corrispondente alla sommatoria aritmetica dei preventivi di spesa ricevuti per il rispristino di due delle quattro non conformità oggetto di contestazione (NCA_009 del 28 agosto 2018 e NCS_008 del 24 ottobre 2018).

Il Collegio condivide la valutazione del giudice di prime cure, che ha ritenuto la domanda non accoglibile per mancanza di idonea prova del danno asseritamente patito da "p.a..

La produzione dei soli preventivi di spesa, infatti, non comprova che la società abbia effettivamente sostenuto i costi degli interventi di ripristino di cui chiede il rimborso, né che sia tenuta a farsene carico, tanto più considerato che detti intervenuti riguardano opere affidate in subappalto ad imprese terze.

Ciò è sufficiente ad escludere la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata.

Per completezza si osserva che al rigetto della pretesa (e, conseguentemente, del reclamo incidentale) si giunge anche alla luce della ricostruzione dei fatti precedentemente illustrata, da cui non emerge adeguata prova della responsabilità di in relazione alle non conformità in parola.

In conclusione, in parziale riforma della sentenza n. 3000/2019 del Tribunale di Milano, il rapporto di lavoro tra e s.p.a. va dichiarato risolto con effetto dal 22 novembre 2018 e la società va condannata a corrispondere al lavoratore un'indennità risarcitoria onnicomprensiva ai sensi dell'art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300, nella misura sopraindicata di 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, al tallone mensile lordo di € 6.164,36, con interessi legali e rivalutazione monetaria.



Vanno confermate le restanti statuizioni di merito contenute nella sentenza gravata, con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e questione.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 (€ 7.000,00 per il primo grado, comprensivo della fase sommaria, ed € 3.300,00 per il grado d'appello).

Atteso il rigetto del reclamo incidentale, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di s.p.a., di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

- in parziale riforma della sentenza n. 3000/2019 del Tribunale di Milano, dichiara risolto il rapporto di lavoro tra e s.p.a. con effetto dal 22 novembre 2018 e condanna la società a corrispondere al lavoratore un'indennità risarcitoria onnicomprensiva ai sensi dell'art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300, pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (al tallone mensile lordo di € 6.164,36), con interessi legali e rivalutazione monetaria;
- conferma le restanti statuizioni di merito contenute nella sentenza gravata, rigettando il reclamo incidentale;
- condanna s.p.a. a rifondere ad 'e spese di lite di ogni fase e grado del giudizio, che liquida in complessivi € 10.300,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di s.p.a., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo incidentale.

Milano, 19 giugno 2020

Il Consigliere estensore Giulia Dossi Il Presidente Giovanni Picciau

